

**Allegato parte integrante**

Schema convenzione fra APE e organismi di abilitazione soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

**CONVENZIONE**

per il riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

**Tra**

l'Agenda Provinciale per l'Energia, in seguito indicata in acronimo "Ape", con sede in Trento, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante;

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via, \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, in seguito indicata in acronimo "\_\_\_\_\_", rappresentato da \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante.

**Premesso che:**

- 1) il titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevede disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato; -----
- 2) in particolare l'art. 84 della legge provinciale n. 1 del 2008 disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e in coerenza con le disposizioni statali in materia;
- 3) con le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito denominato "Regolamento", previste dall'art. 89 della legge provinciale n. 1 del 2008, sono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della

certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione;

4) l'art. 7 del Regolamento dispone che il rilascio delle certificazioni energetiche sia svolto da soggetti specificamente abilitati da Organismi riconosciuti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; lo stesso articolo prevede anche che i rapporti tra l'Organismo e la Provincia siano regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5) con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta provinciale ha delegato il Direttore dell'Ape a stipulare la citata convenzione con l'Organismo di abilitazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e del decreto del Presidente della provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg., secondo lo schema di convenzione contenuto nell'Allegato B;

6) con la medesima deliberazione la Giunta provinciale ha approvato, all'Allegato A, i criteri e le modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione, all'Allegato C, l'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori nonché all'Allegato E, i criteri e modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati.

### **ciò premesso, si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Riconoscimento -**

L'Ape riconosce, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione, \_\_\_\_\_ come Organismo di Abilitazione ai sensi del Regolamento.

#### **Articolo 2 – Attività-**

\_\_\_\_\_ svolge obbligatoriamente le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche, inteso come attività di verifica del soddisfacimento dei requisiti dei candidati secondo quanto previsto dal Regolamento, e iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori;

- b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
- c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
- d) promozione di attività formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
- e) verifica dei corsi sostenuti, intesa come l'accertamento del requisito circa il superamento dei corsi di formazione frequentati, e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;
- f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento;
- g) il rilascio della targa energetica;
- h) l'invio, per via telematica, delle certificazioni rilasciate dai propri iscritti al Comune di competenza e all'Ape, secondo le modalità tecniche che saranno indicate, con l'obiettivo di uniformare gli schemi e i protocolli di comunicazione.

\_\_\_\_\_ potrà svolgere altre eventuali attività collegate alle precedenti elencate, purché non in contrasto con i principi di indipendenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse che ne informano l'operato.

### **Articolo 3 - Requisiti -**

\_\_\_\_\_ opera in conformità ai criteri e modalità di riconoscimento degli Organismi di Abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche, nonché agli altri criteri e modalità in quanto pertinenti, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

### **Articolo 4 – Modalità operative -**

Per lo svolgimento delle attività di competenza, \_\_\_\_\_ si avvale di procedure e tecnologie che assicurino la massima semplificazione e informatizzazione, ivi compresa la predisposizione e il mantenimento di un portale informatico di supporto

delle trasmissioni telematiche dei certificati energetici e di pubblicizzazione degli elenchi dei certificatori nonché di altre attività tecnico-amministrative di interesse.

#### **Articolo 5 – Obblighi –**

Il riconoscimento di \_\_\_\_\_ come OdA comporta, tra l'altro, l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. l'effettuazione dei controlli sui certificati energetici; \_\_\_\_\_ si impegna a controllare almeno il 5% dei certificati emessi dai soggetti certificatori iscritti nei propri elenchi nonché sulla correttezza e completezza delle procedure seguite nel corso dell'attività di certificazione;
2. l'effettuazione dei controlli dei soggetti certificatori; \_\_\_\_\_ si impegna ad operare in maniera proattiva per monitorare la conformità delle persone abilitate con le prescrizioni attinenti dello schema di abilitazione;
3. la trasmissione all'Ape e ai relativi Ordini/Collegi professionali di appartenenza dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dei soggetti certificatori dall'elenco;
4. la trasmissione all'Ape di una relazione annuale sulle attività svolte, con particolare riguardo ai controlli sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori.

#### **Articolo 6 – Allegati -**

La presente Convenzione contiene in allegato:

1. la descrizione dello status giuridico di \_\_\_\_\_, della direzione responsabile, della struttura organizzativa
2. la descrizione dettagliata del processo di abilitazione, i diritti dei richiedenti e i doveri delle persone abilitate, ivi comprese le procedure e condizioni per il mantenimento dell'abilitazione in accordo con lo Schema di abilitazione;
3. lo schema di Accordo da sottoscrivere tra \_\_\_\_\_ e il soggetto abilitato;
4. lo schema di certificato rilasciato ai soggetti abilitati;
5. il Codice deontologico.

Ogni variazione successiva alla documentazione sopra elencata dovrà essere preventivamente comunicata all'Ape la quale ne verifica la conformità ed esprime, entro 15 giorni, il proprio parere motivato. Trascorso tale periodo, vale il principio del silenzio-assenso.

**Articolo 7 – Decorrenza e durata –**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e, trattandosi di prestazione ad esecuzione continuativa, ha una durata massima di nove anni.

**Articolo 8 - Revoca –**

Il riconoscimento di \_\_\_\_\_ è revocato in qualsiasi momento qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

**Articolo 9 – Imposta di bollo -**

Le spese relative alla stipulazione delle presente convenzione vengono assunte a carico di \_\_\_\_\_.

**Articolo 10 - Foro competente -**

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione le parti stabiliscono la competenza in via esclusiva del Foro di Trento.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, in data \_\_\_\_\_

per l' Agenzia Provinciale per l' Energia

Il Direttore - \_\_\_\_\_ –

per \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante – \_\_\_\_\_